



Al Magnifico Rettore

Al Direttore del Dipartimento

Università degli Studi di Messina

Università di Messina Protocollo Generale
- 5 GIU. 2018
Codice <u>VU 53288</u>

SEDE

Richiesta di congedo ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/58

(Art. 4, comma 78, della Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge Stabilità) e art. 49, comma 2, del D.L. 5/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 35/2012)

Il/La sottoscritto/a ROSA BASILE

nata/a a MESSINA il 2-12-1970

ricercatore universitario, presso il
Università di Messina
Prot. 0042160 del 05/06/2018
Tit./cl. VII/11 - Arrivo
(2018-UNMECL-0042160)

Dipartimento di GIURISPRUDENZA

CHIEDE

di essere collocato/a in congedo, ai sensi dell'art. 8 della Legge 349/58, per il periodo dal 1/10/2018 al 30/9/2019 (fino ad un massimo di un anno solare) per potersi dedicare ad esclusiva attività di studio e di ricerca scientifica presso altre Istituzioni.

Si impegna, altresì, a comunicare alla S.V. ed al Consiglio di Dipartimento, con apposita relazione, i risultati della ricerca con le modalità di cui all'art. 18 del D.P.R. 382/80.

Il/La sottoscritto/a dichiara, di non aver compiuto il 35° anno di anzianità di servizio

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di non aver usufruito in precedenza di altro congedo al medesimo titolo e che non percepirà corrispettivi di prestazioni professionali o impiegatizie.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver già usufruito in precedenza di altri congedi al medesimo titolo e precisamente nell'anno accademico ____ / ____, e che non percepirà corrispettivi di prestazioni professionali o impiegatizie.

All'lega, alla presente, il programma di ricerca.

Messina 5 giugno 2018

Firma Rosa Basile

CONGEDO PER GIUSTIFICATE RAGIONI DI STUDIO O DI RICERCA SCIENTIFICA

Il / la sottoscritt(a) (nome e cognome) ROSA BASILE, nato/a (luogo e provincia) il MESSINA (ME) Ricercatore di ruolo/Ricercatore a tempo determinato, settore scientifico disciplinare V.S./D.S. settore concorsuale..... afferente al Dipartimento di GIURISPRUDENZA (dichiarare se si svolge attività assistenziale presso le Aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 5 comma 2) del D.Lgs 517/1999, consapevole delle sanzioni penali previste e dalla decadenza del beneficio ottenuto con obbligo di restituzioni di eventuali somme ricevute, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

che durante il periodo di congedo richiesto intende svolgere ricerche inerenti a formazione di governo delle Regioni locali (specificare dettagliatamente il programma di ricerca e la rilevanza scientifica che riveste nell'ambito di interesse del Dipartimento di afferenza, richiamandosi anche a documenti già presentati).

Il / la sottoscritt(a) svolgerà tali ricerche presso

la Biblioteca della Camera di Deputati

(precisare esattamente gli Enti e/o Istituzioni di ricerca, Archivi e Biblioteche e il luogo in cui debbano essere svolti gli studi o le ricerche, con esclusione delle strutture di appartenenza all'interno dello stesso ateneo).

Di essere in regola con le relazioni delle attività svolte all'interno dell'Ateneo e di averle regolarmente e periodicamente presentate al Consiglio della struttura di afferenza sottoponendole a verifica.

DICHIARA ALTRESI'

di non fruire, durante il congedo, di altri assegni o indennità speciali, pertanto chiede che gli vengano mantenuti i normali assegni relativi alla qualifica di ricercatore/ assistente ordinario

oppure

di essere assegnatario di una borsa di studio (o premio) conferita da (precisare l'Ente) dell'ammontare di (specificare l'ammontare delle somme erogate, di importo non equivalente al trattamento economico in godimento, indicando, nel caso di moneta straniera di paesi non compresi nella Comunità Europea l'equivalente in Euro e chiede pertanto che gli vengano mantenuti i normali assegni relativi alla qualifica di ricercatore/assistente ordinario (è obbligatorio allegare preventivamente, ai fini della valutazione, il documento attestante la natura delle somme erogate come borsa di studio o premio che, se redatto in lingua straniera, deve essere corredato da una traduzione autenticata in lingua italiana oppure da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con riportata la traduzione fedele in lingua italiana della documentazione

prodotta ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm. e ii.) con
di correnza dal

oppure

- di fruire, durante tale periodo, fermo restando il rispetto della vigente disciplina sulle incompatibilità con il ruolo ricoperto, di altri assegni e indennità in maniera equivalente al trattamento economico in godimento a decorrere dal (specificando la natura e l'ammontare degli stessi e nel caso di moneta straniera di paesi non compresi nella Comunità Europea indicare l'equivalente in Euro), e, pertanto, rinuncia ai normali assegni relativi alla qualifica di ricercatore/assistente ordinario.

Data,

5 giugno 2010

Firma

Rosa Boni

**Programma di ricerca per richiesta di congedo ai sensi dell'art. 17 del
D.P.R. 11-7-1980, n. 382**

Titolo: La forma di governo delle Regioni a Statuto speciale

La legge costituzionale n. 2/2001, approvata a breve distanza di tempo dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999 relativa alla forma di governo e all'autonomia statutaria delle Regioni ordinarie, ha attribuito alle Regioni a Statuto speciale la facoltà di adottare particolari leggi regionali al fine di modificare alcune parti del loro medesimo Statuto, che, com'è noto, viene approvato con legge costituzionale. Le parti dello Statuto che possono essere modificate con la "legge regionale statutaria" riguardano una serie di profili della forma di governo, precisati dalla stessa l. cost. n. 2/2001.

Invero, la l. cost. n. 2/2001, pur essendo finalizzata, sin dal suo titolo, all'introduzione dell'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni speciali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, rinuncia, con la sola eccezione della Regione Sicilia, a differenza di quanto previsto per le Regioni ordinarie dall'art. 122, co. 5, Cost., a proporre un modello standard di forma di governo incentrato sull'elezione diretta del Presidente, al quale le Regioni potranno scegliere di derogare. Da questo punto di vista, la l. cost. n. 2/2001 prevede quattro modelli, in cui sono combinate diversamente, nelle cinque Regioni, la disciplina della forma di governo prevista dallo Statuto, la potestà derogatoria riconosciuta alla Regione e l'eventuale previsione di una normativa transitoria per le prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della riforma costituzionale.

Il primo modello, quello della Regione Sicilia, corrisponde sostanzialmente al modello delle Regioni ordinarie ex l. cost. n. 1/1999: la previsione di una forma di governo standard basata sull'elezione diretta, modificabile dopo la sua prima applicazione dalla legge statutaria nell'ambito dei limiti posti dallo Statuto, e accompagnata da una normativa transitoria che stabilisce anch'essa l'elezione diretta.

Il secondo modello, riguardante la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Trento, si caratterizza per l'assenza di una disciplina della forma di governo standard, che rimane pertanto quella già prevista dal rispettivo Statuto, e per la previsione di una normativa transitoria che introduce l'elezione diretta, cui si affianca il potere della legge statutaria di disciplinare, sia pur con dei limiti, la forma di governo.

Il terzo modello, relativo alla Valle d'Aosta e alla provincia di Bolzano, si distingue per la mancanza sia di una disciplina della forma di governo standard che di una normativa transitoria che introduca l'elezione diretta e per la sola previsione del potere della legge statutaria di disciplinare la forma di governo.

Infine, vi è il quarto modello, quello della Regione Trentino Alto Adige, al cui riguardo la l. cost. n. 2/2001 ha lasciato inalterato il sistema previgente, che stabilisce l'elezione consiliare del Presidente della Regione.

Alla luce dei modelli normativi delineati dalla l. cost. n. 2/2001, la "libertà costruttiva" delle Regioni speciali e delle Province autonome riguardo alla propria forma di governo, variamente modulata, appare differente da quella riconosciuta alle Regioni ordinarie, che soggiacciono a un "vincolo di modello", sia pur molto più ampio che prima della riforma costituzionale del 1999. La giurisprudenza costituzionale ha riaffermato, a più riprese, il "vincolo di modello" riguardo agli Statuti regionali ordinari, censurando le disposizioni normative che prevedevano un temperamento

de la rigida corrispondenza tra permanenza in carica del Presidente, eletto direttamente, e permanenza in carica del Consiglio regionale, in violazione dell'art. 126 Cost.

Invero, il medesimo principio, noto come *aut simul stabunt aut simul cadent*, è stato introdotto negli Statuti speciali dalla l. cost. n. 2/2001. In virtù di esso, se si opta per l'elezione diretta del Presidente della Regione, non si può consentire la permanenza in carica del Consiglio anche nelle ipotesi di cessazione del Presidente diverse dall'approvazione di una mozione di sfiducia.

Un'autorevole dottrina ha osservato, in proposito, che la differenza più rilevante tra Regioni ordinarie e speciali dovrebbe consistere nel fatto che le prime sono limitate nel loro potere "derogatorio" rispetto a un modello generale predisposto dalla Costituzione, mentre le seconde dovrebbero porsi al di là dell'orizzonte della deroga, per godere di una potestà costruttiva della propria forma di governo limitata per il rango costituzionale della fonte statutaria soltanto dai principi supremi della Costituzione posti a garanzia della democraticità del sistema. Ben potrebbe, secondo questa dottrina, uno Statuto speciale prevedere un'attenuazione dell'"equilibrio del terrore" introdotto dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001, in virtù del quale il Consiglio regionale non solo dovrebbe temere le ordinarie cause di scioglimento e quella derivante dalla rottura del rapporto fiduciario formalizzata nella sfiducia, ma appare assoggettato al *bon plaisir* del Presidente, che potrebbe minacciare le dimissioni per costringere il Consiglio a non modificare le sue proposte. Tutto ciò senza considerare il possibile verificarsi di eventi accidentali (morte, impedimento permanente, ecc.) che riguardino la persona del Presidente, magari a breve distanza dallo svolgimento delle elezioni.

Suscita interesse, allora, la nuova disciplina dello Statuto del Trentino Alto Adige che ha previsto un'attenuazione del principio *aut simul stabunt aut simul cadent*. Lo Statuto stabilisce infatti l'applicazione di questa regola solo per i casi delle dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio provinciale e dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, nonché della sua rimozione e delle sue dimissioni. Il medesimo Statuto non disciplina, invece, le ipotesi di morte e impedimento del Presidente della Provincia, che sono state regolamentate solo dalla normativa transitoria (art. 4, co. 2, l. cost. n. 2/2001), la quale peraltro non ha trovato applicazione poiché la Provincia di Trento ha approvato la l.p. 5 marzo 2003, n. 2, recante "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia". in tempo utile per lo svolgimento delle prime elezioni successive alla riforma costituzionale. La citata legge n. 2/2003, nel confermare l'elezione diretta del Presidente della Provincia, ha introdotto alcune varianti significative, quali l'attenuazione del principio *aut simul stabunt aut simul cadent*, il premio di maggioranza variabile, una quota minima di rappresentanza delle minoranze, il limite alla possibilità di nominare assessori esterni al consiglio provinciale, l'incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere, la sfiducia ai singoli assessori.

La ricerca si focalizzerà, quindi, sull'analisi dei modelli normativi delineati dagli Statuti per ciascuna Regione speciale e Provincia autonoma al fine di verificare quanto sia ampia e differenziata la potestà delle leggi statutarie riguardo alla determinazione della forma di governo. Successivamente si condurrà un'indagine sulle leggi statutarie approvate dalle Regioni e dalle due Province, raffrontando i modelli normativi e le scelte organizzative operate dagli organi legislativi. I processi di attuazione della riforma costituzionale appaiono piuttosto differenziati, nei tempi e nelle modalità, tra Regione e Regione, e ciò sembra dipendere sia dalla diversità dei modelli normativi che dalle peculiari condizioni di partenza e situazioni politiche.

Martina 5 giugno 2017

Base Donke